

n. 3659/2022 r.g.



Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione Specializzata Imprese

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente,

dott.ssa Alessia Dattilo Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi Giudice estensore,

nel procedimento n. 3659/2022 r.g. vertente

tra

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta,
riunito nella camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza
del 24.05.2023, ha emesso la seguente

ordinanza

I ricorrenti in epigrafe, nella loro qualità di soci della _____ s.r.l., hanno proposto ricorso *ex art. 2409 c.c.*, chiedendo al Tribunale di “1) *Disporre la revoca immediata dell'amministratore per tutte le ragioni esposte in narrativa e procedere alla nomina di un amministratore giudiziario.* 2) *Ordinare, altresì, ispezione al fine del puntuale accertamento di tutte le irregolarità denunciate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.*”

Si è costituito l'amministratore della _____ s.r.l., Alfonso Bruno, chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Nominato dal Collegio il curatore speciale per la società si è costituita la società s.r.l., in persona del curatore speciale, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.



Preliminarmente occorre dare atto dell'inefficacia delle dimissioni rassegnate dall'amministratore unico della s.r.l., sig. Alfonso Bruno, odierno resistente, mancando la prova che, a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell'amministratore, la società ha provveduto alla sostituzione dell'organo di gestione.

Come noto, l'art. 2385 co. I c.c. dispone che *“La rinuncia (all'ufficio da parte dell'amministratore) ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori”* e regola, dunque, l'istituto della c.d. *“prorogatio imperii”*, in base al quale l'amministratore unico che cessa dalla carica per dimissioni volontarie o per scadenza del termine del suo mandato permane in carica sino a quando non viene sostituito da un nuovo amministratore che abbia accettato la carica; ciò all'evidente fine di consentire il normale funzionamento della società anche durante la fase del passaggio da un amministratore all'altro.

Tale disposizione, dettata per le s.p.a., secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, deve applicarsi analogicamente alle s.r.l..

Si tratta, infatti, di un profilo sul quale si registra una lacuna nella disciplina delle società a responsabilità limitata e sussiste una comunanza tra i principi regolatori delle materia con riferimento ai due modelli societari in quanto per tutte le società di capitali può dirsi sussistente l'esigenza di evitare vuoti di potere e soluzioni di continuità nell'esercizio dell'amministrazione della società (cfr., da ultimo, Tribunale Catania, 26/01/2021, n.426; Corte appello Firenze sez. XIII, 01/02/2021, n.222).

Invero, proprio sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la sussistenza di responsabilità dell'amministratore per condotte omissive e commissive tenute nel periodo di operatività della *prorogatio* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 31.10.2018, n. 27761 che, seppur con riferimento alla disciplina anteriforma del 2003, ha ritenuto applicabile alle s.r.l. il disposto dell'art. 2385 c.c.).

Ciò posto, venendo al caso di specie, le dimissioni comunicate dal alla società con la nota del 22.02.2023 versata in atti non sono idonee a provare lo scioglimento del rapporto fra l'amministratore unico e la società non essendo stato provato, né tanto meno dedotto, dalle parti, che la società ha provveduto nelle more alla nomina di nuovo amministratore.

A prescindere dalla necessaria considerazione che, alla luce della documentazione prodotta, manca anche la prova dell'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell'amministratore della carica, rileva, invero, il Collegio che dagli atti di causa risulta solo che



l'amministratore ha convocato l'assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo amministratore. Manca, tuttavia, la prova che detta assemblea si sia, poi, effettivamente tenuta, che abbia nominato un nuovo amministratore e che quest'ultimo abbia accettato.

Stanti tali considerazioni deve, pertanto, affermarsi che il _____ è ancora amministratore unico della _____ s.r.l. ed occorre, dunque, procedere al vaglio della fondatezza del ricorso proposto ex art. 2409 c.c. dai soci Alessandro _____ e Maurizio Andrea.

In premessa, giova compiere alcune considerazioni in punto di diritto con riguardo alla disciplina di cui all'art. 2409 c.c..

Come noto, l'istituto disciplinato dall'art. 2409 c.c., applicabile alle s.r.l. in virtù del novellato ultimo comma dell'art. 2477 c.c., ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza.

Nella specie, ai sensi dell'art. 2409 c.c., se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllata, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.

Alla stregua di tale disposizione, i presupposti per l'accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi.

In ragione della testuale formulazione della norma che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "*gravi irregolarità nella gestione*", è pacifico in giurisprudenza che non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei (cfr., da ultimo, Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese, 21/07/2020).



Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento *ex art. 2409 c.c.* (nello stesso senso, cfr. Tribunale Venezia Sez. spec. in materia di imprese, 06/02/2019).

Le gravi irregolarità, come da giurisprudenza costante anche di questo Tribunale devono – oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori – essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.

Il controllo giudiziario disegnato dall'art. 2409 c.c. si colloca, infatti, temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto (solo) potenzialmente dannose (la norma fa riferimento a irregolarità *che possono* arrecare un danno e non a irregolarità «consumate», *che hanno* prodotto un danno), richiedendo, appunto, in un'ottica di anticipazione della soglia di tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il (mero) fondato sospetto delle stesse (cfr. Tribunale di Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, 28.02.2020).

Invero, quanto al requisito dell'attualità, è pacifico che non rilevano ai fini del procedimento *de quo* vicende societarie ormai esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'Autorità Giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2409, terzo comma, c.c.. E ciò perché l'istituto mira al riassetto amministrativo ed è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell'azione di responsabilità.

Come detto, le irregolarità devono essere, poi, idonee alla causazione di un danno alla società.

In particolare, si reputa sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; viceversa, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell'art. 2409 c.c., al pari di denunce pretestuose o dettate da meri motivi di disturbo da parte della minoranza.

Va, conseguentemente, esclusa l'applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale. L'espressa introduzione del requisito del danno, infatti, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto ad interrompere comportamenti di *mala gestio* in atto, idonei a costituire, se non interrotti,



fonte di danno per la società (Tribunale Brescia Sez. spec. in materia di imprese, 21/01/2020, ud. 21/01/2020).

In sostanza l'intervento del Tribunale *ex art. 2409 c.c.* è ipotizzabile esclusivamente quando l'operato dell'organo amministrativo (o anche di quello di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell'attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come potrebbe ad esempio accadere in presenza di operazioni che esulano palesemente dall'oggetto sociale o che siano in contrasto con esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano praticate condizioni di favore che si traducono in una perdita per la società, essendo prive di reale contropartita).

Ciò posto, venendo, quindi, al merito, il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto non ricorrendo i requisiti minimi necessari per la corretta attivazione del procedimento *ex art. 2409 c.c.*.

Nel caso di specie, infatti, non sono stati né allegati, né tanto meno provati, elementi dai quali desumere l'esistenza attuale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dell'amministratore della società s.r.l. tali da rendere assolutamente non opportuna l'ulteriore permanenza nell'ufficio dei soggetti cui dette irregolarità siano imputabili.

I ricorrenti contestano all'amministratore *“gravi anomalie ed irregolarità relative ai libri sociali, ai verbali e alle deliberazioni delle assemblee dei soci, alla redazione e deposito dei bilanci di esercizio”* dalle quali discenderebbero una serie di *“gravi irregolarità”*.

La difesa dei ricorrenti si duole, in primo luogo, di una serie di irregolarità nella redazione dei bilanci e nella tenuta delle scritture contabili e contesta all'amministratore unico *“omessa, irregolare, tardiva e infedele registrazione contabile di fatti sociali ed, in particolare, la redazione di bilanci non veritieri nei quali sono state registrate attività o passività inesistenti e/o non siano state registrate attività e/o passività esistenti”*; *“omessa e tardiva pubblicazione dei bilanci”*; *“violazione dei principi di redazione del bilancio di esercizio”*; *“omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, in particolare, ove pare non siano state inseriti la totalità dei debiti verso gli istituti di credito, recando grave turbamento alla attività sociale”*.

Ebbene, con riferimento a tali contestazioni, rileva il Collegio, innanzitutto, la mancanza del presupposto della residualità in quanto, come già sopra evidenziato, lo strumento previsto dall'art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per supplire all'inerzia dei soci che abbiano omesso di attivare gli strumenti che l'ordinamento appresta (come, per l'appunto, l'impugnazione delle delibere) per tutelare determinate situazioni giuridiche.



Dalle allegazioni dei ricorrenti non risulta, infatti, che eventuali delibere di approvazione dei bilanci siano state impugnate dai soci.

Inoltre, le allegazioni – del tutto generiche - attoree svolte sul punto non consentono, neppure, di reputare sussistente il potenziale danno per la società conseguente alle condotte dell'amministratore.

I ricorrenti, invero, omettono anche di indicare il danno che sarebbe connesso a tali “*gravi irregolarità*” nella tenuta delle scritture contabili sociali, limitandosi ad affermare che esse provocano un “*grave turbamento alla attività sociale*”.

Peraltro, con specifico riferimento alle contestazioni riguardanti presunte poste fittizie di bilancio, è bene osservare che il riferimento alla potenzialità del danno per la società previsto all'art. 2409 c.c. preclude la possibilità di denunciare tutte le irregolarità informative, quali sono quelle configurabili nei bilanci di esercizio, ancorché possano costituire un fatto di rilevante gravità, per le quali non sia stato dedotto un pregiudizio immediato e diretto rispetto al patrimonio della società (nello stesso senso, cfr. Tribunale Venezia Sez. spec. in materia di imprese, 06/02/2019). E ciò perché, come noto, il bilancio di esercizio è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio di riferimento: si tratta, quindi, di un documento a carattere dichiarativo e ricognitivo che fotografa la situazione della società con il corollario che non può ravvisarsi un pregiudizio nella mera inidoneità del bilancio a rappresentare la situazione della società.

Difetta, poi, il necessario requisito della residualità anche con riferimento alla contestazione afferente “*omessa o irregolare convocazione degli organi sociali: per come risulta dall'allegata documentazione, la comunicazione ai soci delle assemblee societarie non è mai avvenuta secondo le norme di legge e dello statuto societario*” ed “*omessa o manifestamente irregolare esecuzione di deliberazioni assembleari: l'amministratore ed alcuni soci hanno deliberato in modo arbitrario ed illegittimo su punti che richiedevano maggioranze qualificate e forme assembleari diverse da quelle convocate.*”.

Parte ricorrente, invero, neppure indica a quali delibere si faccia riferimento e neppure allega che dette delibere sarebbero state impugnate.

Deve, pertanto, affermarsi che gli effetti delle delibere che sarebbero state assunte senza la convocazione dei soci ricorrenti, non essendo state impugnate, hanno, in ogni caso, ormai stabilizzato i propri effetti e, pertanto, allo stato, non può che ritenersi che le eventuali irregolarità commesse dall'amministratore il quale avrebbe consentito l'irregolare adozione di tali delibere non sono più attuali. Ed una medesima considerazione vale per le delibere che sarebbero state assunte



senza le necessarie maggioranze qualificate, dovendosi ritenere pacifico che dette delibere – neppure individuate specificatamente dai ricorrenti – non sono state impugnate.

Appaiono, poi, del tutto generiche ed indeterminate le contestazioni afferenti il “*compimento di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale e rischio di ulteriore depauperamento (operazioni di vendita immobiliare per le quali non è stata data alcuna comunicazione ai soci di minoranza sulla congruità del prezzo ed sulle modalità di vendita).*”

La difesa attorea, infatti, neppure ha specificato a quali “*atti pregiudizievoli per il patrimonio*” si faccia riferimento non consentendo al Tribunale di comprendere se si tratti di atti gestori che si rilevarono, tuttavia, sconvenienti per la società ovvero se si tratti di eventuali condotte distrattive.

I ricorrenti neppure hanno collocato cronologicamente tali condotte e neppure indicato l’ammontare del danno che avrebbe subito la società, dovendosi, quindi, evidenziare anche su tale aspetto l’assoluto difetto di allegazione da parte dei ricorrenti.

Sul punto giova, infatti, osservare che, pur potendo la parte ricorrente non essere in condizione di dare prova piena di tali gravi irregolarità gestionali, la stessa ha nondimeno un onere minimo di allegazione quanto alla individuazione delle operazioni denunciate e alla loro natura gravemente irregolare, dato che l’intervento del Tribunale non può – per espressa previsione di legge - avere ad oggetto un generico controllo delle attività materiali e giuridiche in cui si concreta l’attività di amministrazione necessaria alla realizzazione dell’oggetto sociale, trattandosi di attività che rientrano nell’ambito della discrezionalità gestionale dell’organo amministrativo e sono esenti da controlli esterni finché non assumono quei connotati di grave irregolarità che è onere della parte che li denuncia al Tribunale quantomeno individuare (nello stesso senso, cfr. Tribunale Torino, Sez. spec. in materia di imprese, 13.06.2014).

In mancanza di specifiche allegazioni in merito alle richiamate “*operazioni di vendita*” ovvero ai contratti di “*locazione*” stipulati dalla società rileva, invero, il Collegio, in conformità alla giurisprudenza sul punto, che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può, poi, mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica (Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, 27 Luglio 2020).

La difesa di parte ricorrente ha, poi, dedotto che “*alle reiterate richieste, da parte degli istanti, di accesso ai documenti ed ai registri contabili della società nessun riscontro è stato dato, neppure a seguito di procedimento di mediazione instaurato sul punto dal socio* e che “in



capo ai soci e risultino percentuali di partecipazione maggiori rispetto a quelle risultanti dalla visura camerale s.r.l.”.

Tali contestazioni difettano, innanzitutto, del requisito della residualità.

A prescindere dal fatto che il prospettato diniego apposto dall'amministratore alla richiesta formulata dai soci di visionare la documentazione sociale non assume neppure i connotati delle «gravi irregolarità» di cui all'art. 2409 c.c., osserva il Collegio che i ricorrenti non hanno neppure allegato di aver esperito il rimedio di cui all'art. 2476 secondo comma c.c. per porre rimedio all'asserita violazione, da parte dell'amministratore, degli obblighi informativi in ordine all'andamento della società.

Deve, inoltre, osservarsi che la prospettata violazione da parte dell'amministratore del diritto di informazione e di ispezione dei soci non configura, in ogni caso, condotta fonte di danno per la società. Invero, posto che nessun danno specifico risulta neppure concretamente allegato dai ricorrenti osserva il Tribunale che tali - eventuali - omissioni rispetto alle richieste di informazioni sulla situazione sociale non sono in sé stesse idonee a cagionare un danno diretto alla società ma, piuttosto, ai singoli soci.

È, infatti, la stessa difesa di parte ricorrente ad affermare che tali omissioni non consentirebbero ai soci ricorrenti di verificare il valore delle rispettive quote sociali e che *“i soci e hanno pure ricevuto comunicazioni di iscrizione del proprio nominativo nella centrale rischi a causa di sofferenze S.r.l. in merito al rimborso di mutui e finanziamenti in favore della BPER e dell'UBI Banca Carime”*, omettendo di indicare il potenziale danno per la società.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, mancando, quindi, la stessa allegazione del danno potenziale alla società, il ricorso deve essere respinto, non essendo stati allegati dai ricorrenti elementi che consentano di ritenere sussistente ed attuale una irregolarità gestionale della s.r.l. dotata dei requisiti dimensionali e di gravità richiesti ai fini e per gli effetti della proposizione della denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c..

Per completezza, peraltro, è necessario evidenziare l'assoluta irrilevanza ai fini dell'accoglimento del ricorso del richiamo formulato dalla difesa dei ricorrenti al diverso istituto della revoca dell'amministratore *“per giusta causa”*.

Come noto l'istituto della revoca giudiziale per giusta causa dell'amministratore è regolato, nell'ambito delle società semplici, all'art. 2259 c.c., il cui ultimo comma dispone che *“La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”*.



Si tratta di una disciplina applicabile alla s.n.c. e alla s.a.s. in forza dei rinvii di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c. ma il cui ambito di applicazione non può in alcun modo essere esteso alle società di capitali.

Nell'ambito delle società di capitali, infatti, la decisione sulla revoca dell'amministratore spetta esclusivamente ai soci e la presenza della giusta causa rileva solo ai fini del risarcimento del danno stante il disposto dell'art. 2383 c.c. ai sensi del quale *“sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.”* – principio dettato per le s.p.a. ma ritenuto applicabile anche alle s.r.l. –.

Alla luce di tali considerazioni appare, pertanto, inammissibile il ricorso laddove i soci chiedono al Tribunale di revocare l'amministratore per giusta causa essendo pacifico, peraltro, in giurisprudenza, che la giusta causa di revoca viene intesa come nozione distinta dalle gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c. in quanto essa riguarda circostanze, anche oggettive e non necessariamente integranti inadempimento, che però pregiudicano l'affidamento dei soci nelle attitudini e capacità degli amministratori, in una parola il rapporto fiduciario con i medesimi (cfr. Cass. 15322/2004).

Inoltre, in ragione delle confuse allegazioni svolte dai soci nel ricorso per cui è causa, è opportuno evidenziare che, nell'ambito del ricorso ex art. 2409 c.c. non può essere neppure formulata la richiesta di revoca del socio in via cautelare ex art. 2476 c.c., terzo comma, ai sensi del quale *“L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.”*

La revoca dell'amministratore ex art. 2476 c.c., terzo comma, rappresenta, infatti, una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all'azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi escludere l'esistenza nel merito, in favore del socio, di un diritto alla revoca che consenta di rimuovere definitivamente gli amministratori, non essendo prevista dall'ordinamento un'azione di merito, tendente alla sola revoca degli amministratori (cfr., tra le altre, Trib. Roma, ord. 7 luglio 2016).

In definitiva, tutto ciò considerato, il ricorso ex art. 2409 c.c. deve essere integralmente respinto poiché infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con



riferimento ai minimi tariffari attesa la modesta difficoltà della controversia e previa esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.

p.q.m.

- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido fra di loro, alla refusione, in favore _____ s.r.l., in persona del curatore speciale, delle spese di lite del giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2.906,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna i ricorrenti, in solido fra di loro, alla refusione, in favore di _____ Alfonso Bruno delle spese di lite del giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2.906,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24.05.2023.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro

